



Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo

Distr.: generale
20 ottobre 2015

Originale: Inglese

Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione
di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale
del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola
Ginevra, 5-9 ottobre 2015

Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Indice

Pagina

Introduzione	2
Ordine del giorno della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola	3
Risoluzione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.....	4
Elenco degli stati e delle organizzazioni rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola	5
Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.....	6

* Ripubblicato per motivi tecnici il 4 novembre 2015.

GE.15-18187(E)
1518187

Please recycle



Introduzione

La Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, si è svolta a Ginevra, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, dal 5 al 9 ottobre 2015. Gli Stati membri dell'UNCTAD sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, come pure le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative con responsabilità in merito alla negoziazione, alla conclusione e all'applicazione degli accordi internazionali, in particolare quelli relativi ai prodotti di base.

La Conferenza, prima, ha esaminato il progetto di un nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, risultato delle discussioni del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio oleicolo internazionale, che lo ha adottato il 19 giugno 2015 mediante Decisione N.DEC-1/S.ex.24-V/2015.

La Conferenza è stata aperta il 5 ottobre 2015 da Mukhisa Kituyi, Segretario generale dell'UNCTAD, e ha eletto un presidente nella persona del signor Agustin Velilla (Spagna) e un vicepresidente nella persona del signor Arif Sami Seymenoğlu (Turchia). Il signor Jean-Louis Barjol, Direttore esecutivo del Consiglio Oleicolo Internazionale, il signor Joost Korte, presidente del Consiglio Oleicolo Internazionale, il signor Ammar Assabah, Direttore Aggiunto del Consiglio Oleicolo Internazionale e la signora Maria Juarez Fernandez, capo del Dipartimento legale del Consiglio Oleicolo Internazionale, hanno svolto il ruolo di consulenti presso la Conferenza. Il signor Arkady Sarkissov è stato segretario della Conferenza e il signor Carlos Moreno ha svolto la funzione di consigliere giuridico presso la Conferenza.

Alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un Accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola hanno partecipato i rappresentanti di 24 Stati e di due organizzazioni intergovernative.

Nel corso dei lavori la Conferenza ha tenuto due sedute plenarie. Durante la prima seduta plenaria, il 5 ottobre 2015, la Conferenza ha adottato l'ordine del giorno¹ e il regolamento interno,² e ha creato un comitato plenario che si è riunito a porte chiuse per esaminare i punti 7 e 8. La Conferenza ha ultimato i suoi lavori il 9 ottobre 2015, con l'adozione, durante la seduta plenaria finale, di una risoluzione³ e del testo dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.

¹ TD/OLIVE OIL.11/1

² TD/OLIVE OIL.11/2

³TD/OLIVE OIL.11/L.2.

Ordine del giorno della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

1. Apertura della Conferenza
2. Approvazione dell'ordine del giorno
3. Adozione del regolamento interno
4. Elezione dell'Ufficio di presidenza
5. Deleghe dei rappresentanti alla Conferenza:
 - (a) Costituzione di una commissione per la verifica delle deleghe
 - (b) Rapporto della commissione per la verifica delle deleghe
6. Costituzione di un comitato esecutivo ed eventualmente di altri comitati
7. Elaborazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola
8. Esame e adozione delle risoluzioni finali
9. Varie

**Risoluzione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite
per la negoziazione di un accordo destinato a succedere
all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle
olive da tavola**

La Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

Riunita a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015,

Esprime la propria gratitudine per le strutture e i servizi messi a disposizione dal Segretario generale dell'UNCTAD;

Rende omaggio al presidente della Conferenza e agli altri membri dell'Ufficio di presidenza della Conferenza, nonché al segretariato, per il contributo apportato ai lavori,

Avendo ultimato la redazione del testo dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola in inglese, arabo, spagnolo e francese, testi facenti fede,

1. *Chiede* al Segretario generale delle Nazioni Unite di inoltrare copia del testo dell'Accordo a tutti i governi e le organizzazioni intergovernative invitate alla Conferenza affinché possano valutarlo;
2. *Chiede* al Segretario generale delle Nazioni Unite di fare in modo che l'Accordo sia aperto alla firma presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York (Stati Uniti d'America) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 compreso.

Seconda seduta plenaria

9 ottobre 2015

Elenco degli stati e delle organizzazioni rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola *

1. Hanno partecipato alla sessione i rappresentanti dei seguenti stati membri dell'UNCTAD:

Algeria	Giordania
Argentina	Lettonia
Belgio	Libia
Costa d'Avorio	Lussemburgo
Cipro	Paesi Bassi
Repubblica Ceca	Spagna
Egitto	Repubblica araba siriana
Francia	Tunisia
Germania	Turchia
Grecia	Ucraina
Iran (Repubblica Islamica dell')	Uruguay
Italia	Venezuela (Repubblica Bolivariana del)

2. Erano rappresentate alla sessione le seguenti organizzazioni intergovernative:

Unione Europea

Consiglio oleicolo internazionale

* L'elenco dei partecipanti è oggetto del documento TD/OLIVE OIL.11/INF.1.

Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

Capitolo I

Obiettivi generali

Articolo 1

Obiettivi dell'Accordo

1. In materia di normalizzazione e ricerca:

- Cercare di pervenire all'uniformità della legislazione nazionale e internazionale relativa alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola al fine di evitare qualsiasi ostacolo al commercio;
- Condurre attività in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano:
 - il controllo della qualità dei prodotti;
 - il commercio internazionale e il relativo sviluppo;
 - la tutela dei diritti del consumatore;
 - la prevenzione dell'adulterazione e delle pratiche fraudolente e ingannevoli.
- Rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel campo delle olive e dell'olio di oliva;
- Coordinare studi e ricerca sulle qualità nutritive e altre proprietà intrinseche dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- Favorire lo scambio di informazioni sui flussi commerciali internazionali.

2. In materia di olivicoltura, elaiotecnica e cooperazione tecnica:

- Promuovere la cooperazione tecnica e la ricerca e sviluppo nel settore olivicolo incoraggiando la cooperazione di organismi e/o entità, pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- Condurre attività volte a identificare, salvaguardare e utilizzare le fonti genetiche dell'olivo;
- Studiare l'interazione tra olivicoltura e ambiente, in particolare al fine di promuovere la conservazione dell'ambiente e la produzione sostenibile, e garantire lo sviluppo integrato e sostenibile del settore;
- Promuovere il trasferimento di tecnologie attraverso attività di formazione nei campi correlati al settore olivicolo organizzando attività internazionali, regionali e nazionali;
- Promuovere la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti olivicoli conformemente ai corrispondenti accordi internazionali di cui un membro possa essere parte;

- Promuovere lo scambio di informazioni ed esperienza sull'olivicoltura in ambito fitosanitario.

3. In materia di promozione dei prodotti olivicoli, diffusione di informazioni ed economia olivicola:

- Rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come centro mondiale di documentazione e informazione sull'olivo e i suoi prodotti e punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore;

- Promuovere il consumo di prodotti olivicoli, l'espansione del commercio internazionale di olio di oliva e olive da tavola e delle informazioni in relazione alle norme commerciali del Consiglio oleicolo internazionale;

- Sostenere le attività internazionali e regionali volte a favorire la diffusione di informazioni scientifiche generiche sulle proprietà nutritive, salutari e di altro genere dell'olio di oliva e delle olive da tavola al fine di migliorare le informazioni ai consumatori;

- Esaminare i bilanci mondiali per olio di oliva, oli di sansa e olive da tavola, condurre studi e proporre misure appropriate;

- Diffondere dati economici e analisi sull'olio di oliva e sulle olive da tavola e offrire ai membri gli indicatori necessari a contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei prodotti olivicoli;

- Diffondere e utilizzare i risultati dei programmi di ricerca e sviluppo correlati all'olivicoltura e studiarne l'applicabilità per incrementare l'efficienza produttiva.

Capitolo II.

Definizioni

Articolo 2

Definizioni ai fini del presente Accordo

1. Per "Consiglio oleicolo internazionale" si intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente Accordo;

2. Per "Consiglio dei membri" si intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale.

3. Per "Parte contraente" si intende uno stato, osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Unione Europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, che abbia accettato di essere vincolata dal presente Accordo.

4. Per "Membro" si intende una Parte contraente definita in precedenza.

5. Per "olio di oliva" si intende l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo (*Olea europaea* L.), esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il termine comprende le seguenti denominazioni: olio extravergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva vergine corrente, olio di oliva vergine lampante, olio di oliva raffinato e olio di oliva composto da olio di oliva raffinato e oli di oliva vergine.

6. Per "olio di sansa di oliva" si intende l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il termine comprende le seguenti denominazioni: olio di sansa di oliva grezzo, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva composto di olio di sansa di oliva raffinato e oli di oliva vergine.
7. Per "olive da tavola" si intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti o operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale.
8. Per "prodotti oleicoli" si intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente gli oli di oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola.
9. Per "sottoprodotti oleicoli" si intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore.
10. Per "campagna oleicola" si intende il periodo che va dal 1° settembre dell'anno n al 31 agosto dell'anno $n+1$ per le olive da tavola e il periodo che va dal 1° ottobre dell'anno n al 30 settembre dell'anno $n+1$ per l'olio di oliva. Per l'emisfero sud tale periodo corrisponde all'anno n per le olive da tavola e l'olio di oliva.
11. Per "norme commerciali" si intendono le norme adottate dal Consiglio oleicolo internazionale attraverso il Consiglio dei Membri, che si applicano agli oli di oliva, agli oli di sansa di oliva e alle olive da tavola.

Capitolo III

Disposizioni istituzionali

Sezione 1

Istituzione, organi, funzioni, privilegi e immunità

Articolo 3

Sede e struttura del Consiglio oleicolo internazionale

1. Il Consiglio oleicolo internazionale svolge le sue funzioni attraverso i seguenti organi:
 - (a) il Consiglio dei Membri;
 - (b) il presidente e il vicepresidente;
 - (c) il comitato affari amministrativi e finanziari, e qualsiasi altro comitato e sottocomitato;
 - (d) il segretariato esecutivo.
2. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), a meno che il Consiglio dei Membri non decida diversamente.

Articolo 4

Membri del Consiglio oleicolo internazionale

1. Ogni Parte contraente che aderisca è membro del Consiglio oleicolo internazionale nella misura in cui abbia accettato di essere vincolato dal presente Accordo.

2. Ogni membro contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Accordo.
3. Nel presente Accordo, il termine "governo" sarà interpretato in modo tale da comprendere il rappresentante di qualsiasi stato, osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unione Europea e qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità comparabili in relazione alla negoziazione, firma, conclusione, ratifica e implementazione di accordi internazionali, in particolare quelli relativi ai prodotti di base.

Articolo 5

Privilegi e immunità

1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato di personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio oleicolo internazionale, del Direttore Esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio del governo ospitante per l'assolvimento delle loro funzioni sono disciplinati da un Accordo di sede concluso tra il paese ospitante e il Consiglio oleicolo internazionale stesso.
3. Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona applicazione del presente Accordo.

Articolo 6

Composizione del Consiglio oleicolo internazionale

1. Il Consiglio oleicolo internazionale è composto da tutti i membri dello stesso.
2. Ogni membro nomina il suo rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 7

Poteri e funzioni degli organi

1. Il Consiglio dei Membri

(a) Il Consiglio dei Membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al suo rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri.

Il Consiglio dei Membri è la più alta autorità e il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e dispone l'adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo.

(b) Il Consiglio dei Membri è responsabile dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. A tal fine, prende decisioni e adotta raccomandazioni a meno che i poteri o le funzioni non siano esplicitamente delegati al Direttore Esecutivo.

Le decisioni, raccomandazioni o suggerimenti adottati nel quadro dell'Accordo internazionale che precede il presente Accordo e ancora di applicazione al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo rimangono applicabili, a meno che non siano contrari alle disposizioni del presente Accordo o non vengano abrogati dal Consiglio dei Membri.

(c) Al fine di implementare il presente Accordo, il Consiglio dei Membri adotta, conformemente alle disposizioni dello stesso:

(i) un regolamento interno;

(ii) un regolamento finanziario;

(iii) uno statuto del personale che tiene conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe;

(iv) un organigramma e un mansionario;

(v) altre procedure necessarie per il funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale.

(d) Il Consiglio dei Membri adotta e pubblica una relazione annuale sulle attività svolte e sul funzionamento del presente Accordo, nonché i rapporti, gli studi e gli altri documenti che ritiene utili e necessari.

2. Presidente e vicepresidente

(a) Il Consiglio dei Membri elegge un presidente e un vicepresidente per un anno tra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente o il vicepresidente sia capo delegazione durante la presidenza delle riunioni, il suo diritto di partecipare alle decisioni del Consiglio dei Membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.

(b) Senza pregiudizio dei poteri o delle funzioni conferiti al Direttore Esecutivo dal presente Accordo o conformemente ad esso, il presidente presiede le sessioni del Consiglio dei Membri, coordina le discussioni al fine di favorire il processo decisionale ed esercita tutte le altre responsabilità e funzioni correlate stabilite dal presente Accordo e/o ulteriormente specificate nel regolamento interno.

(c) Il presidente è responsabile nei confronti del Consiglio dei Membri nell'esercizio delle sue funzioni.

(d) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, nel qual caso ha gli stessi poteri e obblighi del presidente quando viene incaricato di prenderne il posto.

(e) Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti. In caso di assenza temporanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il Consiglio dei Membri può eleggere, tra le delegazioni dei membri, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

3. Comitato affari amministrativi e finanziari, altri comitati e sottocomitati

Per favorire il lavoro del Consiglio dei Membri, il consiglio ha il potere di istituire, oltre al comitato affari amministrativi e finanziari di cui all'articolo 13 del presente Accordo, qualsiasi altro comitato e sottocomitato che ritenga utile ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dell'Accordo stesso.

4. Segretariato esecutivo

(a) Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un Direttore Esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei

compiti derivanti dal presente Accordo. I posti del Direttore Esecutivo e degli alti funzionari sono definiti entro il regolamento interno che stabilisce in particolare le mansioni ad essi attribuite.

(b) La considerazione prioritaria nell'assunzione del personale del segretariato esecutivo è la necessità di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. Il personale del segretariato esecutivo, in particolare il Direttore Esecutivo, gli alti funzionari e i dirigenti di medio livello vengono nominati in base al principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico.

(c) Il Consiglio dei Membri nomina il Direttore Esecutivo e gli alti funzionari per un periodo di quattro anni. Il Consiglio dei Membri può, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4(b), decidere di rinnovare o prorogare qualsiasi nomina per non più di un periodo massimo di quattro anni.

Il Consiglio dei Membri fissa le condizioni di assunzione del Direttore Esecutivo e degli alti funzionari tenendo in considerazione le condizioni previste per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.

(d) Il Direttore Esecutivo nomina il personale conformemente alle disposizioni previste dall'Accordo e alle disposizioni relative al personale. Il Direttore Esecutivo si assicura che tutte le nomine rispettino i principi contemplati dal paragrafo 4(b) del presente articolo e riferisce sulle stesse al comitato affari amministrativi e finanziari.

(e) Il Direttore Esecutivo è il più alto funzionario amministrativo del Consiglio oleicolo internazionale ed è responsabile nei confronti del Consiglio dei Membri dell'assolvimento delle mansioni ad esso/a affidate nell'amministrazione e nell'applicazione dell'Accordo. Il Direttore Esecutivo esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari, conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

(f) Il Direttore Esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo.

(g) Nell'adempimento delle loro mansioni ai termini del presente Accordo, il Direttore Esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti del Consiglio dei Membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore Esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Sezione 2

Funzionamento del Consiglio dei Membri

Articolo 8

Sessioni del Consiglio dei Membri

1. Il Consiglio dei Membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida diversamente. Se un membro invita il Consiglio dei Membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.

2. Il Consiglio dei Membri si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.
3. Il Consiglio dei Membri si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi momento su richiesta di:
 - (a) il presidente;
 - (b) almeno tre membri.
4. Le sessioni devono essere annunciate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta in caso di sessioni ordinarie e preferibilmente con 30 ma non meno di 21 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta in caso di sessioni straordinarie. Le spese sostenute dalle delegazioni al Consiglio dei Membri sono a carico dei membri in questione.
5. Un membro può autorizzare il rappresentante di un altro membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare in sua vece il diritto di partecipazione alle decisioni di una sessione del Consiglio dei Membri, notificandolo per iscritto al segretariato esecutivo prima o durante qualsiasi sessione ordinaria o straordinaria. Un membro non può rappresentare più di un altro membro ad una sessione del Consiglio dei Membri.
6. Qualsiasi terzo e entità intenzionata ad aderire al presente Accordo e/o con un interesse diretto per le attività del Consiglio oleicolo internazionale può, di sua iniziativa o su invito del Consiglio dei Membri e previo consenso di quest'ultimo, partecipare in qualità di osservatore a tutte o a parti di una determinata sessione del Consiglio dei Membri.
7. Gli osservatori non hanno status di membri e non hanno poteri decisionali né diritti di voto.

Articolo 9

Quorum per le sessioni

1. Il quorum richiesto per una sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio dei Membri viene verificato una sola volta, nella giornata di apertura di tale sessione. È raggiunto con la presenza o rappresentanza, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di almeno i tre quarti di tutti i membri.
2. Se il quorum indicato nel precedente paragrafo non è raggiunto nel giorno di apertura della seduta plenaria, il presidente rinvia la sessione di 24 ore. Il quorum richiesto per aprire la sessione alla nuova ora stabilita dal presidente è dato dalla presenza o rappresentanza di almeno i due terzi di tutti i membri.
3. Il numero effettivo di membri necessario per il quorum è il numero intero senza decimali risultante dall'applicazione delle proporzioni indicate in precedenza al totale di membri.

Articolo 10

Decisioni del Consiglio dei Membri

1. Le decisioni del Consiglio dei Membri sono prese per consenso. Tutte le decisioni di cui al presente articolo sono prese dai membri presenti e rappresentati ed aventi diritto al voto in conformità con l'articolo 16, paragrafo 6. I membri si impegnano a compiere i massimi sforzi per risolvere per consenso qualsiasi problema insorto.
2. Perché una decisione si consideri adottata, è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno la maggioranza di tutti i membri aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6.

3. Occorre il consenso per tutte le decisioni adottate in relazione a:
esclusione di membri ai sensi dell'articolo 34;
articolo 16, paragrafi 6 e 10;
emendamenti o risoluzione del presente Accordo ai sensi degli articoli 32 e 36;
cooperazione con altre organizzazioni in linea con l'articolo 12, paragrafo 2.
4. Per le altre decisioni, se il consenso non viene raggiunto entro il termine temporale stabilito dal presidente, si applica la seguente procedura:

(a) Processo decisionale relativo alle norme commerciali e alle regole di implementazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1(c) del presente Accordo:

Come regola generale, soltanto le decisioni per le quali sia stato ottenuto il consenso al livello appropriato, nelle modalità stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale nel suo regolamento interno, saranno sottoposte al Consiglio dei Membri per adozione.

Qualora non si raggiunga il consenso seguendo la procedura applicabile al livello appropriato, la decisione è deferita al Consiglio dei Membri, insieme al rapporto sulle difficoltà incontrate in questo processo e a qualsiasi opportuna raccomandazione.

Il Consiglio dei Membri cerca di prendere la decisione in questione per consenso dei membri presenti o rappresentati e aventi diritto al voto in conformità con l'articolo 16, paragrafo 6.

Se non si perviene al consenso, la decisione viene rinviata alla sessione seguente, ordinaria o straordinaria.

Se nel corso di tale sessione non si perviene nuovamente al consenso, la decisione viene rinviata, se possibile, di almeno 24 ore.

Qualora non si raggiunga il consenso entro tale termine temporale, la decisione è considerata adottata a meno che non sia respinta da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri con almeno 100 quote di partecipazione in totale.

(b) Qualsiasi altra decisione non contemplata dal presente articolo, al precedente paragrafo 4(a):

Qualora non si raggiunga il consenso entro il termine temporale stabilito dal presidente, i membri votano in base alle disposizioni indicate di seguito:

le decisioni sono considerate adottate quando è favorevole almeno la maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86% delle quote di partecipazione dei membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Le procedure di voto e di rappresentanza di cui al presente articolo non si applicano ai membri che non soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 16 del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida diversamente ai sensi dello stesso articolo.

6. Il Consiglio dei Membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, salvo obiezioni a questa procedura da parte dei membri, esclusi quelli che devono in arretrato sui pagamenti. Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono fissate dal Consiglio dei Membri nel suo regolamento interno. Tutte le decisioni così prese vengono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nel rapporto definitivo della successiva sessione del Consiglio dei Membri.

Articolo 11

Quote di partecipazione

1. I membri detengono globalmente 1000 quote di partecipazione. Tali quote corrispondono ai contributi finanziari e ai diritti di voto dei membri.

2. Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:

$$q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1+i2)$$

ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.

q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione

p1: produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole

p2: media della produzione di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%

e1: media delle esportazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1

e2: media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%

i1: media delle importazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1

i2: media delle importazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%

3. Le quote di partecipazione iniziali sono oggetto dell'allegato A del presente Accordo. Esse sono determinate in funzione della media dei dati relativi alle ultime sei campagne e anni civili per i quali si dispone di informazioni definitive.

4. Nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. Se per un singolo membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione è inferiore a cinque, le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.

5. Il Consiglio dei Membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo durante la seconda sessione ordinaria di ogni anno. Senza pregiudizio del paragrafo 6 del presente articolo, la ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.

6. Ogniqualevolta un Governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, diventi, o cessi di essere, parte del presente Accordo, o un membro modifichi il suo status nel significato dell'articolo 16, paragrafo 8, il Consiglio dei Membri ridistribuisce le quote di partecipazione per l'anno successivo proporzionalmente al numero di quote di partecipazione detenute da ogni membro, alle condizioni previste dal presente articolo. Nel caso di adesioni o recessi dal

presente Accordo effettuati durante l'anno in corso, la redistribuzione sarà effettuata unicamente a fini di votazione.

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio oleicolo internazionale può prendere disposizioni per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, altre, opportune organizzazioni intergovernative, e le organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Tali disposizioni possono comprendere accordi di collaborazione con istituzioni di natura finanziaria che possono contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

2. Gli accordi di cooperazione stipulati tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni e/o istituzioni sopra citate che comportino obblighi significativi per il Consiglio stesso sono soggetti all'approvazione preliminare del Consiglio dei Membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3.

3. L'applicazione del presente articolo è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale.

Capitolo IV

Comitato affari amministrativi e finanziari

Articolo 13

Comitato affari amministrativi e finanziari

1. Il Consiglio dei Membri istituisce un comitato affari amministrativi e finanziari composto da almeno un rappresentante per ogni membro. Il comitato affari amministrativi e finanziari si riunisce due volte l'anno, prima di ogni sessione del Consiglio dei Membri.

2. Il comitato affari amministrativi e finanziari è responsabile delle funzioni contemplate dal presente Accordo e dal regolamento interno. In particolare, ha la responsabilità di:

esaminare il programma di lavoro annuale del segretariato esecutivo per il funzionamento dell'Istituzione, in particolare in relazione a bilancio, regole finanziarie e regolamento interno, prima di presentarlo al Consiglio dei Membri per adozione nel corso della seconda sessione ordinaria dell'anno;

supervisionare l'implementazione delle norme di controllo interno stabilite dal regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale e il controllo dell'applicazione delle disposizioni finanziarie previste dal presente Accordo;

esaminare il progetto di bilancio annuale del Consiglio oleicolo internazionale proposto dal Direttore Esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato affari amministrativi e finanziari sono sottoposti per adozione al Consiglio dei Membri;

ogni anno, in occasione della prima sessione ordinaria, sottoporre per approvazione al Consiglio dei Membri i conti dell'esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie e amministrative;

fornire consigli e raccomandazioni su questioni correlate all'implementazione del presente Accordo;

esaminare e riferire al Consiglio dei Membri le richieste di adesione di nuovi membri o di recesso di un membro del Consiglio oleicolo internazionale;

verificare la conformità ai principi contemplati dall'articolo 7 riguardo alle nomine del personale del segretariato esecutivo e altri problemi correlati a questioni amministrative e organizzative.

3. Il comitato affari amministrativi e finanziari svolge, oltre alle funzioni elencate nel presente articolo, tutte le altre funzioni che gli vengano delegate dal consiglio nel regolamento interno e/o nel regolamento finanziario.

4. Il Consiglio dei Membri redige e adotta nel suo regolamento interno regole dettagliate per l'applicazione di queste disposizioni.

Capitolo V

Disposizioni finanziarie

Articolo 14

Bilancio

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Vi è un unico bilancio che comprende due sezioni:

Sezione I: amministrativa

Sezione II: operativa, comprese in particolare la normalizzazione, la cooperazione tecnica e la promozione

Il Consiglio dei Membri decide tutte le ulteriori opportune sottosezioni tenendo conto degli obiettivi del Consiglio oleicolo internazionale.

3. Il bilancio è finanziato da:

(a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del presente Accordo;

(b) le sovvenzioni e i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore;

(c) le donazioni da parte dei governi e/o di altra provenienza;

(d) altre forme di contributi supplementari, che comprendono servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati;

(e) tutte le altre entrate.

4. Il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile suscettibile di essere ottenuta da organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o altri.

Gli importi indicati in precedenza vengono imputati dal Consiglio dei Membri al bilancio.

5. Le somme del bilancio che non sono impegnate durante un anno civile possono essere riportate agli anni civili seguenti a titolo di prefinanziamento del bilancio, come specificato nel regolamento finanziario.

Articolo 15

Altri fondi

Oltre al bilancio di cui all'articolo 14, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato di altri fondi, la cui finalità, gestione e giustificazione sono disciplinate da regolamento interno.

Il Consiglio dei Membri può anche autorizzare il segretariato esecutivo a gestire fondi di terzi. Le condizioni e i limiti di tale autorizzazione e le responsabilità derivanti dalla gestione di tali fondi sono stabiliti dal regolamento finanziario.

Articolo 16

Versamento dei contributi

1. Durante la seconda sessione annuale, il Consiglio dei Membri determina l'ammontare complessivo del bilancio di cui all'articolo 14 del presente Accordo e del contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo, mediante un calcolo basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 11.

2. Il Consiglio dei Membri valuta il contributo iniziale per i membri che aderiscono al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore. Tale contributo è calcolato in funzione della quota di partecipazione attribuita al membro ai sensi dell'articolo 11 del presente Accordo applicata alla restante frazione dell'anno in questione. I contributi fissati per gli altri membri per il medesimo anno civile rimangono invariati.

3. I contributi sono espressi in euro e sono esigibili dal primo giorno dell'esercizio finanziario, ossia il 1° gennaio di ogni anno.

I contributi dei membri per l'esercizio finanziario in cui aderiscono al Consiglio oleicolo internazionale sono esigibili alla data di adesione.

4. Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo entro quattro mesi dalla data in cui sia dovuto, il segretariato esecutivo scrive al membro in questione entro sette giorni per richiederli di effettuare il versamento.

5. Se, allo scadere del termine di due mesi dalla data della richiesta da parte del segretariato esecutivo, il membro in questione non ha ancora versato il contributo, i suoi diritti di voto vengono sospesi fino al versamento integrale del contributo.

I rappresentanti del membro in questione sono inoltre sospesi dall'accesso alle funzioni elettive in seno al Consiglio dei Membri o ai comitati e sottocomitati e dalla partecipazione alle attività finanziate dal Consiglio oleicolo internazionale nell'anno seguente.

6. Nel corso della prima sessione ordinaria dell'anno civile o della sessione straordinaria che segue la scadenza per i contributi, il Consiglio dei Membri viene informato del fatto che un membro non ha provveduto al versamento. Il Consiglio dei Membri, con l'eccezione del membro che deve gli arretrati, può, dopo aver ascoltato quest'ultimo e tenendo conto della sua specifica situazione, come per esempio conflitti, disastri naturali o difficoltà di accesso ai servizi finanziari internazionali, prendere le altre

decisioni per consenso. Il Consiglio dei Membri può adattare il programma di lavoro del segretariato esecutivo alla luce dei contributi effettivamente versati dai membri.

7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo si applicano fino al versamento integrale del contributo del membro in questione.

8. Dopo due anni consecutivi di mancato pagamento, il Consiglio dei Membri può, dopo aver ascoltato il membro che deve gli arretrati, decidere che quest'ultimo cessi di beneficiare dei diritti di adesione ma possa partecipare alle sessioni in qualità di osservatore nel significato previsto dall'articolo 8, paragrafo 7.

9. Qualsiasi membro che receda dall'Accordo continua ad avere la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari previsti dallo stesso e non ha diritto al rimborso di alcun contributo che abbia già versato.

10. Il Consiglio dei Membri non può in nessun caso esentare un membro dagli obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo. Il Consiglio dei Membri può decidere per consenso nuove scadenze per gli obblighi finanziari dei membri attuali e precedenti.

Articolo 17

Controllo

1. Il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato affari amministrativi e finanziari.

2. I conti finanziari del Consiglio oleicolo internazionale relativi all'anno civile precedente, certificati da un revisore indipendente, sono presentati al comitato finanziario affari amministrativi e finanziari che, dopo averli analizzati, li sottopone al Consiglio dei Membri in occasione della prima sessione ordinaria dell'anno civile, per approvazione e pubblicazione.

Nel realizzare il suddetto lavoro di revisione, i revisori indipendenti verificano la conformità al regolamento finanziario in vigore nonché il funzionamento e l'efficienza degli attuali meccanismi interni di controllo e documentano il lavoro svolto e i dati rilevati nella relazione annuale, che viene presentata al comitato affari amministrativi e finanziari.

La relazione di revisione viene presentata al Consiglio dei Membri nel corso della prima sessione ordinaria.

Il Consiglio dei Membri designa il revisore indipendente che ha la responsabilità di analizzare i conti annuali del Consiglio oleicolo internazionale e di stilare la suddetta relazione, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle procedure di implementazione.

3. Durante la prima sessione del calendario civile, inoltre, il Consiglio dei Membri esamina e adotta la relazione finanziaria per il precedente anno civile relativa a:

la verifica della gestione dei fondi, dei valori e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale,

la regolarità e la conformità delle operazioni finanziarie con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore.

4. I controlli ex-post delle attività sono effettuati da revisori esterni conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

5. Sulla base di un'analisi dei rischi, un minimo di tre membri può richiedere al consiglio l'autorizzazione a effettuare controlli sulle attività del Consiglio oleicolo

internazionale per garantire la conformità alle norme in vigore e ai principi di una corretta gestione finanziaria e di trasparenza.

I controlli vengono effettuati in stretta collaborazione con i membri del segretariato esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento interno e dal regolamento finanziario dello stesso.

La relativa relazione viene presentata al Consiglio dei Membri nel corso della prima seduta plenaria successiva alla finalizzazione della stessa.

Articolo 18

Liquidazione

1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il Consiglio dei Membri prende le misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

2. Allo scadere del presente Accordo, il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi previsti dall'articolo 14 saranno rimborsate ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento.

I contributi volontari e i doni di cui all'articolo 14 così come le somme non impegnate di cui all'articolo 15 saranno rimborsate al membro, al donatore o alla parte in questione.

Capitolo V

Disposizioni di normalizzazione

Articolo 19

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola

1. Le denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola sono riportate negli allegati B e C del presente Accordo.

2. Il Consiglio dei Membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria o opportuna alle denominazioni e definizioni di oli di oliva, oli di sansa di oliva e olive da tavola riportate negli allegati B e C del presente Accordo.

Articolo 20

Impegni dei membri

1. I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate dagli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.

2. I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione "olio di oliva", sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo. La denominazione "olio di oliva" impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva.

3. Il Consiglio dei Membri fissa le norme relative ai criteri di qualità applicabili al commercio internazionale da parte dei membri.

4. I membri provvedono a tutelare nel loro territorio le indicazioni geografiche nel significato dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPS) in relazione ai prodotti contemplati dal presente Accordo, conformemente alle norme, procedure e impegni internazionali applicabili, in particolare l'articolo 1 dell'Accordo TRIPS.

5. Su richiesta, i membri si scambiano informazioni sulle indicazioni geografiche che sono protette nel loro territorio, in particolare al fine di rafforzarne la tutela giuridica da qualsiasi prassi che possa influire sulla loro autenticità o rovinarne la reputazione.

6. I membri hanno facoltà di adottare iniziative volte a informare i consumatori sulle caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche protette nel loro territorio nonché ad aggiungere valore a tali indicazioni, conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 21

Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale

Il Consiglio dei Membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale. L'applicazione del presente articolo e le disposizioni di controllo sono specificate nel regolamento interno.

Capitolo VII

Disposizioni generali

Articolo 22

Obblighi generali

I membri si impegnano a non prendere misure contrarie agli obblighi contratti ai termini del presente Accordo e agli obiettivi generali definiti nell'articolo 1.

Articolo 23

Obblighi finanziari dei membri

Gli obblighi finanziari di ogni membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 16, relativo ai contributi ai bilanci di cui allo stesso articolo.

Articolo 24

Aspetti ecologici e ambientali

I membri tengono debitamente conto del miglioramento delle prassi in tutti gli stadi della produzione oleicola al fine di garantire lo sviluppo di un'olivicultura sostenibile, e si impegnano a mettere in pratica le azioni che il Consiglio dei Membri ritiene necessarie per correggere, migliorare o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.

Articolo 25

Informazione

I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e segnatamente tutte le indicazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola e conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.

Articolo 26

Controversie e reclami

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, al Consiglio dei Membri, che prende una decisione in materia in assenza del/i membro/i in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno
2. Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio dei Membri che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Un reclamo secondo il quale un membro, il presidente o il vicepresidente che agisca in qualità di presidente, non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal presente Accordo viene deferito al Consiglio dei Membri su richiesta del membro autore del reclamo. Il Consiglio dei Membri prende una decisione in materia in assenza della/e parte/i in questione, dopo aver consultato le parti interessate e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'applicazione del presente paragrafo è ulteriormente specificata nel regolamento interno.
4. Qualora il Consiglio dei Membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente Accordo, esso può applicare al membro, fintantoché esso non avrà adempiuto ai suoi obblighi, sanzioni che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del Consiglio dei Membri, oppure escluderlo dall'Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 34. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
5. Qualora il Consiglio dei Membri ritenga che il presidente o il vicepresidente che agisca in qualità di presidente non abbia assolto le sue mansioni in linea con il presente Accordo o con il regolamento interno, può decidere, su richiesta del 50 per cento almeno dei membri presenti, di sospendere temporaneamente per una sessione o per un termine più lungo i poteri e le funzioni attribuiti al presidente o al vicepresidente dal presente Accordo o dal regolamento interno e di nominare un sostituto tra i membri del consiglio. L'applicazione del presente paragrafo è ulteriormente specificata nel regolamento interno.
6. In merito a qualsiasi controversia relativa a oli d'oliva, oli di sansa di oliva e olive da tavola, il Consiglio oleicolo internazionale può comunicare le opportune raccomandazioni ai membri per la costituzione e il funzionamento di un ufficio di conciliazione e di arbitrato internazionale per comporre tali controversie.

Articolo 27

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario del presente Accordo.

Articolo 28

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 compreso, il presente accordo sarà aperto, presso la sede centrale delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 2005.
2. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
3. Qualsiasi governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può:
 - (a) al momento della firma del presente Accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente Accordo (firma definitiva); oppure
 - (b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 29

Adesione

1. Il presente Accordo sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi governo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 3, che possa aderire all'Accordo stesso alle condizioni stabilite dal Consiglio dei Membri, che definirà in particolare il numero di quote di partecipazione e una scadenza per il deposito degli strumenti di adesione. Tali condizioni sono trasmesse dal Consiglio dei Membri al depositario. La procedura di avvio di un'adesione, i relativi negoziati e le relative disposizioni sono fissati dal Consiglio dei Membri nel suo regolamento interno.
2. Completati i negoziati per l'adesione specificati nel regolamento interno, il Consiglio dei Membri adotta una decisione in merito conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.
3. Con l'adesione, una Parte contraente si considera iscritta nell'allegato A del presente Accordo, ove figura inoltre il numero di quote di partecipazione previsto dalle condizioni di adesione.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 30

Notificazione di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, o un governo per il quale il Consiglio dei Membri ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 31, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore oppure, se è già in vigore, a una data specificata, è da quel momento Parte contraente. Rimarrà tale fino alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° gennaio 2017, a condizione che almeno cinque Parti contraenti tra quelle elencate nell'allegato A del presente Accordo, che rappresentino almeno l'80% delle quote di partecipazione su un totale di 1000, lo avranno firmato definitivamente, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, oppure vi avranno aderito.
2. Qualora al 1° gennaio 2017 il presente Accordo non fosse entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio, se a tale data avranno firmato definitivamente il presente Accordo o lo avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio le Parti contraenti che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se al 31 dicembre 2016 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo non sono riunite, il depositario inviterà le Parti contraenti che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che avranno notificato al depositario che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di esse, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che esse fisseranno.
4. Per le Parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entra in vigore alla data di tale deposito.

Articolo 32

Emendamenti

1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del Consiglio dei Membri, può emendare il presente Accordo per consenso.
2. Il Consiglio dei Membri stabilisce la data entro la quale i membri devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento in questione.
3. L'emendamento entra in vigore dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica dell'accettazione da parte di tutti i membri. Qualora tale condizione non sia

soddisfatta entro la data stabilita dal Consiglio dei Membri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'emendamento viene considerato revocato.

4. Ai fini del presente articolo, gli aggiornamenti dell'Allegato A previsti dall'articolo 11, paragrafo 5 non sono considerati emendamenti.

Articolo 33

Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa, per iscritto.

2. Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.

Articolo 34

Esclusione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, se il Consiglio dei Membri ritiene che un membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo ed è inoltre del parere che tale inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente accordo esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente Accordo dopo 30 giorni dalla data della decisione del Consiglio dei Membri. Non insorgeranno nuovi obblighi finanziari dopo la data della decisione di esclusione del membro.

Articolo 35

Liquidazione dei conti

1. Il Consiglio dei Membri procede alla liquidazione dei conti secondo le condizioni che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che si è ritirato dal presente Accordo, o che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale, o che in altro modo ha cessato di far parte del presente Accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.

Fatte salve le disposizioni del comma che precede, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale è stato membro.

2. Alla risoluzione del presente Accordo, un membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto a nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; ad esso non può neanche essere chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 36

Durata, proroga e risoluzione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
2. Il Consiglio dei Membri può prorogare il presente Accordo, notificando tale proroga al depositario. I membri che non accettano tale proroga del presente Accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di essere Parti contraenti del presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
3. Se, prima del 31 dicembre 2026 o prima della scadenza di un periodo di proroga deciso dal Consiglio dei Membri, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo un nuovo accordo, questo resterà in vigore oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, per una durata massima di 12 mesi.
4. Il Consiglio dei Membri può decidere di risolvere il presente Accordo per consenso. Gli obblighi dei membri continuano fino alla data di risoluzione stabilita dal Consiglio dei Membri.
5. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione del Consiglio oleicolo internazionale, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
6. Il Consiglio dei Membri notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.

Articolo 37

Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente Accordo alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il 9 ottobre 2015. I testi del presente Accordo in lingua araba, francese, inglese e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

Allegato A**Quote di partecipazione al bilancio dell'organizzazione fissate
conformemente all'articolo 11**

Albania.....	5
Algeria	19
Argentina	18
Egitto.....	23
Unione Europea	717
Iran (Repubblica islamica dell')	5
Iraq.....	5
Israele.....	5
Giordania	8
Libano	6
Libia	5
Marocco	41
Montenegro	5
Tunisia	67
Turchia	66
Uruguay	5
Totale:	1.000

Allegato B

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

Si riportano di seguito le denominazioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e le definizioni corrispondenti:

I. Oli di oliva

A. Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo (*Olea europaea* L.) unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

(a) Oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali:

(i) Olio extra vergine di oliva: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale;

(ii) Olio di oliva vergine: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale;

(iii) Olio di oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale.¹

(b) Oli di oliva vergine che devono essere sottoposti a lavorazione prima del consumo:

Olio di oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale. È destinato alla raffinazione per il consumo umano, o a usi tecnici.

B. Olio di oliva raffinato: olio d'oliva vergine ottenuto raffinando oli di oliva vergine, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale.²

C. Olio di oliva composto di olio di oliva vergine raffinato e oli di oliva vergine: olio consistente in una miscela di olio di oliva vergine raffinato e oli di oliva vergine adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale.

¹ Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto sarà quella prevista dalle disposizioni legali del paese in questione.

² Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.

II. Olio di sansa di oliva³

È l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:

- A. **Olio di sansa di oliva grezzo:** olio di sansa di oliva le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale. È destinato alla raffinazione per il consumo umano, o a usi tecnici.
- B. **Olio di sansa di oliva raffinato:** olio ottenuto raffinando olio di sansa di oliva grezzo, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale.²
- C. **Olio di sansa di oliva composto di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergine:** olio consistente in una miscela di olio di sansa di oliva raffinato e oli di oliva vergine adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche sono conformi a quelle previste per questa categoria nella norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale. Non può in nessun caso essere denominato "olio di oliva".

² Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.

³ L'olio di sansa di oliva non può essere venduto con la denominazione o definizione "olio di oliva".

Allegato C

Denominazioni e definizioni dei tipi di olive da tavola

Le olive da tavola sono classificate in uno dei seguenti tipi:

(i) Olive verdi: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invasatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia.

(ii) Olive cangianti: frutti raccolti prima della completa maturazione, al momento dell'invasatura. Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno.

(iii) Olive nere: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.

Le preparazioni commerciali delle olive da tavola, compresi in particolare i tipi di lavorazione, sono disciplinati dalle norme commerciali applicabili del Consiglio oleicolo internazionale.